CAMERA DEI DEPUTATI N. 2230

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ARMAROLI, PINNA, ZAPPA, BORGHESE, BERLINGUER, BETTOLI, SAVOLDI, DI NARDO, LANDI, AICARDI

Presentata il 9 giugno 1960

Provvedimenti a favore degli impiegati dell'I. N. A. M. esclusi dal concorso interno indetto il 29 settembre 1956 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1956

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella prima attuazione del regolamento organico della I. N. A. M. approvato con decreto interministeriale del 18 marzo 1950 sono stati indetti ai sensi degli articoli 78, 79 e 80 *concorsi per titoli tra il personale dell'Istituto* per l'assegnazione dei posti nei ruoli e nei gradi stabiliti dal regolamento.

I posti messi a concorso, in virtù dell'articolo 78 del regolamento organico, sono stati coperti nella misura dei nove decimi della dotazione organica, essendo i rimanenti riservati ai concorsi interni di cui *all'articolo 86* del regolamento organico.

Al primo concorso ha partecipato il personale che alla data del 18 marzo 1950 si trovava da oltre un triennio in servizio effettivo con le eccezioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 78.

Gli impiegati che hanno concorso al grado dei gruppi *A* e *B* non sono stati inquadrati perché i posti sono stati attribuiti al grado VI, essendo complessiva la dotazione organica per i posti di grado VI e VII.

I concorrenti al grado VII sono stati dichiarati avventizi ai sensi dell'articolo 85 del regolamento organico.

Successivamente con bando di concorso approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nella seduta 29 settembre 1956 (*Gazzetta Ufficiale* 15 ottobre 1956) *è stato indetto un secondo concorso* per titoli a mente dell'articolo 86 del regolamento organico.

Hanno partecipato al secondo concorso, previsto dall'articolo 86, gli impiegati che non avevano i titoli (anzianità di servizio minima di tre anni) per partecipare al primo concorso.

Non hanno potuto partecipare al secondo concorso coloro che avevano partecipato al primo concorso o che, comunque, avevano i titoli per partecipare al primo concorso.

Si è verificata così l'assurda situazione per cui gli impiegati che avevano potuto partecipare al primo concorso, concorrendo al grado iniziale (VII) dei gruppi *A* e *B*, sono stati dichiarati avventizi per mancanza di posti e gli impiegati che non avevano potuto partecipare al primo concorso, perché sprovvisti dell'anzianità necessarie, sono stati immessi nel ruolo ordinario, a seguito del secondo concorso, con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dal 18 marzo 1953, in virtù dell'articolo 5, ultimo comma della legge 27 ottobre 1957, n. 1035. Gli stessi sono promossi al grado VI con decorrenza 18 marzo 1956 e partecipano al concorso per esami, recentemente bandito, per essere immessi nel grado V.

L'Amministrazione dell'I. N. A. M. non ha permesso che gli avventizi del primo concorso partecipassero al secondo concorso,

quantunque il Consiglio di Stato, in una recente sentenza, abbia ammesso che l'Amministrazione avrebbe potuto concedere agli avventizi di partecipare al secondo concorso.

Successivamente ancora, con bando di concorso approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nella seduta del 14 novembre 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 289 dell'11 dicembre 1958) è stato indetto in virtù dell'incremento della dotazione organica stabilito call'articolo 9 della citata legge n. 1035 *un concorso interno per esami* al quale hanno partecipato *gli avventizi a parità di condizioni con il personale temporaneo anche nello stesso anno.*

A seguito di quanto esposto si è creata una situazione ingiusta fra dipendenti dello stesso Istituto, ove una categoria di impiegati (inquadrati nel secondo concorso a sensi dell'articolo 86 del regolamento organico) ha conseguito una posizione giuridica ed economica molto superiore a quella dell'altra categoria costretta a partecipare al primo concorso ed esclusa dal partecipare al secondo.

Paradossale poiché ciò sia dovuto al fatto che la categoria beneficiata abbia conseguito il beneficio perché dotata di minor titoli della categoria svantaggiata!

Occorre sanare questa situazione con una precisa disposizione di legge e tale scopo si prefiggono i proponenti con la presente proposta confidando nella comprensione dei colleghi. Naturalmente la nuova legge, composta dai due seguenti articoli, dovrebbe stabilire *per i promossi del terzo concorso* che erano stati dichiarati avventizi per mancanza di posti al grado iniziale dei gruppi *A* e *B* a seguito del primo concorso, la stessa decorrenza nel grado, agli effetti giuridici ed economici attribuita agli impiegati immessi nel ruolo ordinario in seguito al concorso bandito ai sensi dell'articolo 86 del regolamento organico, decorrenza che è stabilita dall'articolo 5 della legge 27 ottobre 1957, n. 1035, al 18 marzo 1953.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli effetti giuridici ed economici previsti dai concorsi interni, banditi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie nella seduta del 14 novembre 1958 e di cui si è dato avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 dell'11 dicembre 1958, decorrono dal 18 marzo 1953, nei confronti del personale che, avendo partecipato ai concorsi previsti dagli articoli 78, 79 e 80 del regolamento organico dell'Ente, approvato con decreto interministeriale del 18 marzo 1950 e dichiarato idoneo e non essendo stato immesso nel ruolo ordinario per mancanza di posti nel grado iniziale (VII) dei ruoli di gruppo *A* e *B*, è stato trattenuto in servizio quale avventizio, ai sensi dell'articolo 85 del regolamento organico.

ART. 2.

Al personale indicato nel precedente articolo è assicurato lo stesso trattamento economico e lo sviluppo di carriera di cui ha beneficiato e beneficia il personale nominato in ruolo ai sensi dell'articolo 86 del regolamento organico dell'Ente.